



## *Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 140444 del 17/11/2022 del Comune di Pesaro (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 4409 del 21/11/2022) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "Scuola materna via Rigoni" situato a Pesaro (PU), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Vista** la nota prot. 145142 del 25/11/2022 del Comune di Pesaro (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 4574 del 28/11/2022) con cui si richiede di concludere con estrema urgenza l'istruttoria di cui al paragrafo precedente, visti gli adempimenti collegati ad un finanziamento PNRR;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 13019 del 28/11/2022, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 4589 del 29/11/2022), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "L'edificio allo stato attuale è sede della scuola dell'infanzia. L'immobile esistente è caratterizzato da due corpi di fabbrica adiacenti e comunicanti realizzati in epoche diverse; l'edificio originario destinato da subito a scuola materna, il cui progetto è stato approvato nel 1942, è stato ricostruito in sito in seguito alla totale distruzione della vecchia sede provocata da eventi bellici intorno al 1949/1950; successivamente nel 1981 è stato realizzato un ampliamento di due piani di cui uno seminterrato, con struttura portante in c.a. e tamponature in laterizio, addossato e comunicante con l'edificio originario. L'immobile



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*che nel corso degli anni è stato oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni, non presenta particolari caratteri storico-architettonici da giustificare la tutela diretta”;*

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico diretto ma solo di competenza per le opere di sottosuolo, in quanto *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza ABAP per l’esame e le eventuali prescrizioni di competenza ;*

**Visto** il verbale della riunione n. 22 del 30 novembre 2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all’unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### Ritenuto che il bene:

Denominazione	<b>Scuola materna via Rigoni</b>
Comune	Pesaro
Provincia	Pesaro - Urbino
Località	
Nome strada/n. civico	Via Gastone Rigoni, 18
Distinto al (C.F.)	Foglio 19 Particelle: 660 sub. 5.
Confinanti con	Foglio 19 Particelle 2452 C.F. 2355 - 114 C.T. - 115 C.T.- 1326 C.F. – 2450 C.F.- 2320 C.F.- 286 C.F.- 363 C.F.- 288 C.F

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

### DELIBERA

**Art. 1** L’ immobile denominato **“Scuola materna via Rigoni”** situato a Pesaro (PU), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

**Art. 2** Il bene in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso Codice dei Beni Culturali. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell’articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

***Dott. Carlo Russo***